

Alla Dirigente della  
P.F. Produzione Legislativa  
Dott.ssa Antonella Nobili

**OGGETTO: art. 5 comma 2 della Legge regionale n. 3/2017 “Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d’azzardo patologico e della dipendenza da nuove tecnologie e social network” - Richiesta Parere**

L’art. 5 comma 2 della Legge regionale in oggetto recita: *“per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica, è vietata l’installazione di apparecchi e congegni per il gioco in locali ubicati in un raggio di cinquecento metri, nei comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, di trecento metri, in quelli inferiori ai cinquemila abitanti, da istituti universitari, da scuole di ogni ordine e grado, con esclusione delle scuole dell’infanzia, da istituti di credito e sportelli bancomat, da uffici postali, da esercizi di acquisto e vendita di oggetti preziosi ed oro usati”*.

Molti Comuni, operatori ed Associazioni di categoria hanno chiesto un’interpretazione del suddetto disposto ovvero se il divieto riguarda l’installazione di nuove apparecchiature oppure vige anche per quelle già esistenti.

A parere della struttura scrivente sembrerebbe che tale divieto valga soltanto alle nuove installazioni.

Tuttavia il comma 4 dell’art. 16 della norma in oggetto stabilisce che: *“gli esercenti di sale, di altri esercizi e aree di cui all’art. 3 si adeguano alle disposizioni previste ai comma 2 e 3 dell’articolo 5 entro il 31 dicembre 2019”* e, pertanto, il termine “adeguare” può lasciare intendere che la norma investa anche le installazioni di apparecchiature già esistenti.

Per quanto sopra esposto, si chiede, con cortese urgenza, di fornire un parere a riguardo.

Con i migliori saluti

Ap  
Pietro Talarico

**IL DIRIGENTE**  
Riccardo Strano

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa